

S.P.Q.R.  
COMUNE DI ROMA  
Via di Decima, 96/102  
00144 - ROMA

COMUNE DI ROMA	
UFFICIO SPECIALE CONDONO EDILIZIO	
15 FEB. 2001	
N°	18557
Fasc.	18557

ORDINE DI SERVIZIO N. 369 DEL 15.02.2001

- Considerato l'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) il quale al comma 1 recita "I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dai centri abitati. E' vietato di costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri".
- Vista la costante giurisprudenza la quale interpreta il divieto con riferimento alle opere di intervento su manufatti preesistenti che comportino esclusivamente un'alterazione dei volumi e delle superfici (es.: Sez. III Cassazione. Penale. Sent. 8553 del 20 settembre 1996).
- Considerato pertanto che le opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazioni edilizie o comunque per opere interne, non ricadono nella disciplina di cui al citato art. 338

#### SI DISPONE

che in presenza di vincoli cimiteriali, gli abusi edilizi effettuati su edifici già esistenti e relativi a manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazioni edilizie o comunque per opere interne, sono esenti dal parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

IL DIRETTORE  
Ing. Riccardo Lenzini  
